

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 14/01/2026

FATTO

Parte ricorrente ha adito questo Arbitro in quanto in qualità di erede di un cointestatario di alcuni BFP, chiedendo che venisse ordinata l'ostensione di informazioni e documentazione relativa alla fase di rimborso dei buoni.

Nel modulo di ricorso parte ricorrente, in qualità di erede del padre, cointestatario di 4 BFP emessi nel 1995, si limita a richiedere che l'intermediario fornisca *“le informazioni richieste dal cliente e relative all'incasso”* dei titoli.

In base alla corrispondenza che ha preceduto il ricorso, i buoni sono stati incassati dalla cointestataria superstite.

Con note del 26.06.2024, 08.08.2024 e 06.09.2024, la ricorrente aveva richiesto all'intermediario:

- *“copia semplice della seguente documentazione:
schede BS dei buoni ***6107 ... 06007 ... 9307 ...9407 ...
copia della documentazione fornita [dalla cointestataria superstite] al momento della liquidazione e apertura della successione”*.
- Data di incasso dei titoli, importo liquidato e modalità di incasso;
- Presenza di altri beneficiari;
- Nominativo del dipendente che ha effettuato l'operazione.

Nelle controdeduzioni l'intermediario precisa che i buoni oggetto del contendere sono stati incassati in data 07.03.2023 dalla cointestataria superstite. Allega copia quietanzata dei titoli, dai quali è possibile evincere l'importo liquidato in fase di rimborso e le relative schede BS. Precisa che in presenza della clausola “PFR” il cointestatario può riscuotere l'intera somma portata dal buono. Sostiene che non è stato notificato all'intermediario alcun atto di opposizione che giustificasse il rifiuto di rimborsare il titolo in favore della cointestataria superstite. Afferma inoltre che la ricorrente non ha mai avanzato alcuna richiesta di copia dei titoli.

La parte resistente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nelle repliche la parte ricorrente afferma di aver presentato richiesta di copia dei titoli il 10.09.2024 e insiste affinché le vengano fornite le informazioni richieste, in particolare *“la scheda BS e copia della documentazione fornita dalla [cointestataria] al momento della liquidazione”*. Nelle controrepliche l’intermediario afferma di avere preso atto della documentazione relativa alla richiesta di copia dei titoli prodotta dalla ricorrente, ma ritiene di aver già soddisfatto la domanda avversaria e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nel modulo di ricorso la ricorrente, in qualità di erede del padre cointestatario di 4 BFP emessi nel 1995, chiede che l’intermediario fornisca *“le informazioni richieste dal cliente e relative all’incasso”* dei titoli. Nella fase relativa al reclamo, con note del 26.06.2024, 08.08.2024 e 06.09.2024, la ricorrente aveva richiesto all’intermediario:

- *“copia semplice della seguente documentazione:
schede BS dei buoni ***6107 ... 06007 ... 9307 ...9407 ...
copia della documentazione fornita [dalla cointestataria superstite] al momento della liquidazione e apertura della successione”*.
- Data di incasso dei titoli, importo liquidato e modalità di incasso;
- Presenza di altri beneficiari;
- Nominativo del dipendente che ha effettuato l’operazione.

Nelle repliche peraltro, la ricorrente documenta di aver richiesto copia dei buoni in data 10.09.2024 versando il contributo richiesto dall’intermediario.

Tenuto conto del tenore del modulo di ricorso, la domanda non è diretta a contestare il diritto della cointestataria superstite di riscuotere i titoli.

Quanto alla richiesta di informazioni e documenti si osserva in primo luogo che, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

Secondo l’orientamento del Collegio la norma in questione *non si applica alle richieste di copia dei BFP*.

Il diritto ad ottenere copia dei titoli discende invece dall’art. 117, comma 1, TUB, in base al quale “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” e dal più generale obbligo di buona fede e correttezza cui l’intermediario è tenuto nei confronti della clientela.

Il Collegio ritiene inoltre che l’art. 119 TUB non si applichi neanche alle richieste di ostensione della “scheda giornaliera o scheda BS in cui vengono registrati i buoni riscattati in un determinato giorno, in quanto documentazione contabile relativa allo svolgimento dell’attività dell’intermediario verso la generalità della propria clientela e non a “singole operazioni poste in essere” dal cliente.

Ritiene invece che l’art. 119, comma 4, TUB trovi applicazione alle eventuali ricevute di rimborso dei buoni.

Nel senso sopra richiamato v. Collegio di Roma, decisione n. 15940/2022

1. La presente controversia verte su quattro istanze di ostensione documentale avanzate dalla parte ricorrente, con riferimento ad alcuni BFP già rimborsati da parte dell’intermediario resistente.

Parte ricorrente domanda innanzitutto la lista dei buoni fruttiferi emessi nei suoi confronti.

Premesso che l'intermediario non ha prodotto tale lista, si osserva che – in base alla FAQ pubblicata sul sito dell'intermediario resistente – è possibile richiedere una lista dei BFP intestati a un determinato soggetto, dietro pagamento di una commissione. Orbene, una simile richiesta documentale deve considerarsi fondata ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, secondo cui il cliente ha “diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

Occorre tuttavia considerare, in relazione al riferito termine decennale, che i buoni che dovrebbero rientrare in tale lista sono stati rimborsati, in parte, in data 12/01/2011 e, in parte, in data 15/09/2014. La richiesta va pertanto accolta limitatamente ai BFP sottoscritti nel 1997 e rimborsati in data 15/09/2014, essendo la liquidazione degli altri buoni avvenuta prima degli “ultimi dieci anni”.

2. Parte ricorrente domanda poi l'emissione di una copia di tutti i BFP emessi in suo favore, ma l'intermediario resistente, eccependo il decorso del termine decennale di cui alla norma sopra richiamata, riferisce che i titoli liquidati sono stati inviati al macero. Secondo l'orientamento costante dell'ABF, quello volto a ottenere l'emissione di una copia del Buono Fruttifero è un diritto che prescinde dal trascorrere del termine decennale di cui all'art. 119, comma 4, TUB, trovando la propria ragion d'essere nel diritto del cliente di ottenere copia del contratto originario (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 25157/2019, Collegio di Bari, decisione n. 2789/2021).

Se la richiesta della parte ricorrente riguarda non tanto la “documentazione inerente a singole operazioni” bancarie, come prevede l'art. 119, comma 4, TUB, quanto più propriamente una “copia del contratto”, la fattispecie astratta di riferimento è pertanto quella di cui all'art. 117, comma 1, TUB, in base al quale “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”.

Peraltro, va considerato che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (cfr., per esempio, Cass., sez. I, 12.5.2006, n. 11004), il diritto del cliente alla consegna della documentazione contrattuale trova il proprio fondamento nel principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto. Al riguardo, questo Arbitro ha precisato in altra sede che l'obbligo di fornire una copia del contratto al cliente permane anche in caso di smarrimento da parte di quest'ultimo dell'esemplare consegnatogli dall'intermediario al momento della stipula del contratto (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 60 del 4/01/2018).

Pertanto, tenuto conto del fatto che il diritto del cliente a ottenere copia del contratto non è riconducibile alla richiesta della “documentazione inerente a singole operazioni” ex art. 119, comma 4, TUB, anche il limite decennale ivi previsto deve ritenersi non applicabile al caso di specie. Questo Collegio, del resto, ha già avuto modo di chiarire che il *“limite decennale rileva con riferimento a singole operazioni, essendo l'intermediario tenuto alla conservazione (e, se richiesto, alla trasmissione) della pertinente documentazione per un periodo non superiore ai dieci anni dal relativo perfezionamento. Per i documenti finalizzati a disciplinare i rapporti con la clientela detto limite non può dirsi invece operante”* (così Collegio di Roma, decisione n. 8804/2017).

L'ABF ha peraltro ritenuto non pregnante neppure il richiamo al termine decennale di tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 2220 c.c. – fatto dall'intermediario resistente anche nel caso di specie –, rilevando che tale norma non può derogare a disposizioni speciali che attribuiscono diritti di ostensione a terzi (così Collegio di Bari, decisione n. 2789/2021).

Va tuttavia precisato che, sebbene il termine decennale non operi di fronte alla richiesta di consegna di copia del contratto, una volta estinto il rapporto contrattuale, anche tale richiesta resta assoggettata all'ordinario termine prescrizione previsto per l'esercizio dei diritti (art. 2946 c.c.), ché altrimenti non rimarrebbe altra strada che ritenere l'intermediario vincolato alla conservazione della documentazione senza limiti di tempo (su questa linea v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 15404/2021; cfr. pure Collegio di Roma, decisione n. 10047/2017; Collegio di Milano, decisione n. 12598/2019; Collegio di Bologna, decisione n. 15169/2019).

Nel caso di specie, tenuto conto che i buoni di cui la ricorrente chiede copia sono stati rimborsati, in parte, in data 12/01/2011 e, in parte, in data 15/09/2014, il termine di prescrizione decennale per

l'ottenimento della copia deve considerarsi decorso per i primi, ma non per i secondi, con la conseguenza che la ricorrente ha diritto a ottenere copia dei soli BFP emessi nel 1997 e rimborsati nel 2014.

3. La ricorrente domanda, inoltre, l'ostensione della "scheda giornaliera o scheda BS del 12/01/2011 dell'ufficio di C****, in cui vengono registrati i buoni riscattati in quel giorno".

Premesso che l'intermediario resistente non ha prodotto tale registro, si rileva che esso costituisce documentazione contabile relativa allo svolgimento dell'attività dell'intermediario verso la generalità della propria clientela e dunque non appare riconducibile alla previsione dell'art. 119, comma 4, t.u.b., che è riferita alla documentazione inerente a "singole operazioni poste in essere" dal cliente. Peraltro, una simile richiesta documentale si porrebbe al di fuori del termine decennale di cui alla predetta norma.

4. Parte ricorrente domanda, infine, la ricevuta di rimborso del 12/01/2011, relativa ai buoni emessi nel 1990-1991. Con decisione n. 25157/2019 il Collegio di Roma dell'ABF ha affermato che "la richiesta di ottenere il dettaglio del rimborso dei «titoli già rimborsati» va invece ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 119, comma 4, del TUB".

Con riferimento a tale domanda di ostensione delle ricevute, si osserva tuttavia che sono trascorsi più di dieci anni dal rimborso, sicché risulta superato il limite temporale stabilito dall'art. 119, comma 4, t.u.b.

In ogni caso, l'intermediario resistente produce, in allegato alle controdeduzioni, documentazione contabile recante "depositi a risparmio – evidenza movimenti", da cui risulta, alla data del 12/01/2011, l'accredito di euro 28.405,12 alla parte ricorrente e l'addebito di euro 25.000,00 per l'emissione di un nuovo BFP. E una simile evidenza dell'importo accreditato è in linea con quanto risultante da una contabile prodotta dalla stessa parte ricorrente.

Ciò posto, nel caso di specie appare pacifico che l'intermediario ha fornito alla ricorrente copia dei titoli quietanzati, contenenti i dettagli relativi al rimborso e le "schede BS" solo nel corso del presente procedimento, ossia con le controdeduzioni depositate 16.09.2025.

La documentazione prodotta dalla resistente contiene in particolare evidenza la data di rimborso, l'importo rimborsato, una firma per ricevuta apparentemente corrispondente alle generalità della cointestataria superstite e la firma del dipendente che vi ha provveduto.

L'intermediario non chiarisce invece le modalità di rimborso (che tuttavia, considerato l'importo rimborsato, potrebbe essere avvenuto mediante bonifico).

La ricorrente chiede inoltre copia della documentazione fornita dalla cointestataria superstite al momento dell'incasso, ma non precisa a quale documentazione intende fare riferimento.

È in ogni caso verosimile che l'intermediario – che non replica sul punto - abbia liquidato i titoli previa identificazione della cliente ed esibizione degli originali dei buoni.

Alla luce di quanto sopra, considerato che di fatto, seppur solo in questa sede, l'intermediario ha ottemperato alla richiesta documentale di parte ricorrente

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE